

NOTIZIARIO N. 23 – 27 NOVEMBRE 2019

CREDITO E FINANZA

- ◆ Nuova Sabatini: stanziati nuovi fondi. pag. 3
- ◆ Bonus pubblicità: nuovo calcolo del credito d'imposta. pag. 5
- ◆ Brevetti, marchi, disegni: Decreto Programmazione bandi 2019. pag. 7
- ◆ CCIAA della Romagna: il 16 dicembre scade la presentazione di domande di contributo per l'installazione di sistemi di sicurezza antirapina. pag. 8
- ◆ CCIAA della Romagna: firma digitale remota. pag. 9
- ◆ Regione Emilia Romagna: Bando per crediti d'imposta alle attività economiche della montagna – scadenza presentazione domande 2 dicembre 2019. pag. 11
- ◆ SIMEST: finanziamenti per l'internazionalizzazione in paesi extra UE. pag. 13
- ◆ Rating di legalità: vantaggi nella concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l'accesso al credito. pag. 14

FISCALE

- ◆ La lotteria degli scontrini: Legge di bilancio 2016 D.L. 26/10/2019 n. 124 (collegato alla Legge di bilancio 2020). pag. 16

FORMAZIONE

sviluppo pmi



**Dipartimento delle politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
avviso "Conciliamo" – finanziamenti a fondo perduto da 15.000 a 1.500.000 €.**

pag. 19

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Agevolazioni fiscali per i lavoratori italiani che trasferiscono la residenza nel nostro Paese. pag. 21
- ◆ Liberalità erogate in natura: esclusione dal reddito di lavoro e fac-simile di comunicazione ai dipendenti. pag. 29
- ◆ Iscritti alla Gestione separata INPS: istruzioni dell'istituto di previdenza sull'ampliamento delle tutele in caso di malattia, degenza ospedaliera, congedo di maternità/parentale. pag. 31
- ◆ Lavoratori in malattia e decorrenza del termine per la presentazione della domanda di indennità NASpI: chiarimenti INPS. pag. 34
- ◆ Responsabilità solidale del committente per i debiti contributivi: termini per l'esercizio delle azioni esperite dal lavoratore e dagli istituti di previdenza. pag. 36
- ◆ Riposi giornalieri per l'allattamento: fruizione in caso di padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma. pag. 38
- ◆ Tfr: indice di rivalutazione di ottobre 2019. pag. 39

OGGETTO: **NUOVA SABATINI**
STANZIATI NUOVI FONDI

OGGETTO	La nuova Sabatini sarà rifinanziata. La notizia dello stanziamento di nuovi fondi è contenuta nel Documento programmatico di bilancio (DPB) 2020 che non rende ancora nota l'entità delle risorse.
BREVE RIASSUNTO DELLA LEGGE SABATINI	La nuova Sabatini è una misura attiva dal 2014. L'accesso è consentito alle PMI (di tutti i settori, ad eccezione delle attività finanziarie e assicurative) che alla data di presentazione della domanda sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese.
AGEVOLAZIONE	L'intervento agevolativo prevede la concessione da parte del MISE di un contributo (in conto impianti) su finanziamenti (bancari o leasing) destinati all'acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali. Il contributo ministeriale è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati in via convenzionale, su un finanziamento quinquennale e di importo pari all'investimento, al tasso del: - 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. "Industria 4.0"); - 2,75% annuo per gli investimenti "ordinari": investimenti, diversi dagli investimenti Industria 4.0, riguardanti l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.
NOVITA' CONTENUTE NEL D.L. 34/2019 (C.D. DECRETO CRESCITA) CONVERTITO IN LEGGE 30.04.2019 N° 134	Con il Decreto Crescita è stato previsto che possono concedere finanziamenti alle PMI, oltre alle banche e alle società di leasing, <u>anche gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art.106, comma 1, del TUB e aderenti alla convenzione sottoscritta dal MISE, dall'Associazione Bancaria Italiana e dalla Cassa depositi e prestiti.</u> Per <u>i finanziamenti fino a 100.000 euro</u> è stato previsto che il contributo venga erogato in un'unica soluzione. Come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico: - tale procedura è accessibile solo per le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019; - per la determinazione della soglia di 100.000 euro, non rilevano eventuali variazioni in diminuzione dell'ammontare del finanziamento oggetto di delibera conseguenti alla stipula del contratto con la banca o intermediario finanziario, ovvero alla realizzazione di un investimento di importo inferiore rispetto a quello preventivato dalla PMI in sede di domanda.

<p>FINANZIAMENTI SOPRA I 100.000 EURO</p>	<p>Per i finanziamenti di importo superiore a 100.000 euro resta l'erogazione in 6 quote annuali, ma la procedura è stata semplificata. Il nuovo iter prevede che le PMI beneficiarie compilino, in via esclusivamente telematica attraverso l'accesso alla piattaforma informatica disponibile nel sito del MISE, la richiesta unica di erogazione (modulo RU) riferita a tutte le quote annuali del contributo previste dal piano temporale di liquidazione presente nel decreto di concessione. Il Ministero, ricevuto il modulo RU, procede entro 60 giorni, nei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa, a erogare la prima quota di contributo (o l'intero contributo concesso, per le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019, aventi un importo del finanziamento deliberato non superiore a 100.000 euro) sulla base delle dichiarazioni prodotte dall'impresa in merito alla realizzazione dell'investimento, previa verifica della completezza della documentazione inviata dall'impresa e acquisite le eventuali certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.</p>
<p>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</p>	<p>La domanda di accesso al contributo deve essere presentata esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo PEC della banca/intermediario finanziario a cui si chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all'iniziativa, utilizzando i moduli resi disponibili sul sito del MISE.</p>
<p>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p>	<p>Decreto Crescita convertito in Legge 30.04.2019 n° 34</p>
<p>INFO</p>	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (<i>Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it</i>) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.</p>

OGGETTO: **BONUS PUBBLICITÀ**
NUOVO CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA

OGGETTO	Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria in occasione dell'apertura dello sportello per la presentazione delle domande per l'accesso al bonus per gli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nel 2019, ha pubblicato le nuove istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta: il bonus pubblicità deve essere ripartito tra i diversi media (stampa, anche on line, da una parte, e radio e tv locali, dall'altra) in base all'ammontare dell'incremento sui singoli mezzi di informazione.
DESTINATARI	Imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali.
AGEVOLAZIONE	L'art. 3-bis del D.L. n. 59/2019 è intervenuto sull'aliquota del beneficio prevedendo che, a partire dal 2019, il credito d'imposta sia concesso, a tutti i beneficiari, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati , nel limite massimo delle risorse appositamente stanziare e, in ogni caso, nei limiti di cui ai regolamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato "de minimis". Viene quindi eliminata l'aliquota maggiorata del 90% prevista dalla norma istitutiva, in sede di prima applicazione, per le micro, piccole e medie imprese e per le start up innovative.
APPROCCIO INCREMENTALE PER L'AGEVOLAZIONE	Resta comunque confermato l'approccio incrementale in base al quale per poter accedere all'agevolazione il valore complessivo degli investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali <u>deve superare di almeno l'1% gli investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione</u> . Per "stessi mezzi di informazione" si interpretano non le singole testate giornalistiche o radiotelesive, piuttosto il tipo di canale informativo: stampa, da una parte, emittenti radiofoniche e televisive locali, dall'altra.
NUOVA MODALITA' DI CALCOLO	Le istruzioni 2019 per prenotare il credito d'imposta sono state l'occasione per comunicare la nuova modalità di calcolo del credito stesso. Nelle istruzioni del 2018 si indicava che il credito d'imposta richiesto in relazione a ciascun mezzo d'informazione era determinato calcolando l'importo complessivo del credito pari al 75% (90% in caso di Mpmi e start up innovative) dell'ammontare dell'incremento, importo ripartito in proporzione agli investimenti effettuati sui singoli mezzi di informazione. Nelle istruzioni 2019 invece il credito d'imposta richiesto in relazione a ciascun mezzo d'informazione è calcolato sull'importo complessivo del credito stesso pari al 75% (eliminato il 90% per le Mpmi e start up innovative); questo importo viene ripartito in proporzione all'ammontare

	dell'incremento sui singoli mezzi di informazione. Pertanto adesso si premiano gli investimenti incrementali mentre in precedenza era premiato il maggior investimento.
<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	Faq del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 23.10.2019.
<i>NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI</i>	Confimi Romagna News n° 21 del 10.10.2019.
<i>INFO</i>	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (<i>Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it</i>) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.

OGGETTO: **BREVETTI, MARCHI, DISEGNI**
DECRETO PROGRAMMAZIONE BANDI 2019

OGGETTO	<p>Lo scorso ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto di Programmazione 2019 dei bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+. Le risorse a disposizione delle PMI per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 21,8 milioni di euro per la misura brevetti+ • 13 milioni di euro per la misura disegni+ • 3,5 milioni di euro per la misura marchi+
ENTE FINANZIATORE	MISE (Ministero dello Sviluppo Economico).
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	L'avviso di riapertura degli incentivi sarà pubblicato prossimamente sulla Gazzetta Ufficiale e indicherà modalità e tempi per presentare le domande.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Decreto Mise 31.10.2019.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (<i>Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimioromagna.it</i>) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.

OGGETTO: **CCIAA DELLA ROMAGNA**
IL 16 DICEMBRE SCADE LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI
CONTRIBUTO PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA
ANTIRAPINA

OGGETTO	La Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, con lo scopo di supportare le piccole e medie imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini nel prevenire e fronteggiare i fenomeni di microcriminalità, ha stanziato nell'ottobre scorso un <u>fondo di € 100.000</u> per la concessione di contributi finalizzati all'installazione di sistemi di sicurezza conformi ai principi predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza.
BENEFICIARI	Possono beneficiare dei contributi le micro, piccole e medie imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini.
AGEVOLAZIONE	Il contributo è pari al 50% delle spese ammesse, fino ad un massimo di euro 2.500,00 ad impresa. Non sono concessi contributi per interventi le cui spese ammissibili siano di importo inferiore a euro 1.000.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", fino alle ore 21 del 16 dicembre 2019 .
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI	Confimi Industria Romagna n°21 del 10.10.2019.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (<i>Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it</i>) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.

OGGETTO: **CCIAA DELLA ROMAGNA**
FIRMA DIGITALE REMOTA

OGGETTO	<p>La Firma Digitale Remota consiste in una tecnologia innovativa, facile da usare e sicura, composta da un certificato di Firma digitale che risiede presso un server sicuro del Certificatore HSM (“Hardware Security Module”) e un dispositivo OTP (One Time Password) fruibile attraverso smartphone, che permette al titolare di autenticarsi con le proprie credenziali e di firmare i propri file da una qualsiasi postazione connessa a internet. Le OTP (password dinamiche) sono considerate il sistema più sicuro per l’accesso ai sistemi informatici e vengono generate e distrutte direttamente all’interno dei dispositivi OTP. Trattandosi di password momentanee (scadono alcuni secondi dopo essere state generate) non è necessaria la loro memorizzazione, eliminando di conseguenza i problemi e i rischi relativi all’utilizzo delle tradizionali password statiche.</p>
UTILIZZO	<p>Con la Firma Digitale Remota è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • apporre Firme Digitali senza dover installare Hardware dedicato, eliminando le problematiche connesse all’utilizzo dei dispositivi (Lettori, Smart Card e Token USB); • sottoscrivere digitalmente documenti informatici con effetti analoghi alla firma digitale apposta tramite carta CNS e in condizioni di massima sicurezza; • disporre in ogni momento e in ogni luogo della propria Firma Digitale su diversi ambienti (Windows, Mac, Linux) semplicemente installando il Software predisposto dal Certificatore; • apporre la Firma Digitale con diverse modalità: <ul style="list-style-type: none"> ○ dalle applicazioni client di firma del Certificatore, attraverso il PC; ○ dalle App Android e IOS del Certificatore, attraverso uno smartphone o un tablet; ○ via Internet, limitatamente ai servizi camerali che lo prevedono.
GARANZIA DELLA FIRMA DIGITALE	<p>L’apposizione di una Firma Digitale Remota su un documento garantisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Autenticità: il firmatario corrisponde effettivamente all’utente che dichiara di essere; ▪ Integrità: indica che il contenuto non è stato modificato o manomesso da quando è stato firmato digitalmente; ▪ Non ripudiabilità: impossibilità nel disconoscere il contenuto del documento.

CHI LA RILASCIATA	<p>Dal 25 settembre 2019 per ottenere la Firma Digitale Remota è necessario recarsi presso una delle sedi della Camera di Commercio della Romagna richiedendo preventivamente un appuntamento tramite procedura on-line all'indirizzo: www.romagna.camcom.it/appuntamenti-carte</p> <p>Per poter richiedere la propria Firma Digitale Remota è necessario essere in possesso di un dispositivo CNS con firma digitale rilasciato dal sistema camerale e in corso di validità.</p> <p>In caso di mancato possesso di un dispositivo CNS con firma digitale rilasciato dal sistema camerale, il richiedente potrà richiedere la Firma Digitale Remota contestualmente al rilascio di un dispositivo di Firma digitale.</p>
DURATA	<p>La generazione del certificato avviene durante la fase di attivazione della Firma Digitale Remota e ha una durata di due anni che decorrono a partire dalla data stessa di attivazione.</p>
ACCESSO AGLI SPORTELLI CAMERALI	<p>Il richiedente dovrà presentarsi personalmente (non sono ammesse deleghe a terzi) presso lo sportello della sede camerale previo appuntamento fissato tramite procedura online all'indirizzo: www.romagna.camcom.it/appuntamenti-carte munito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CNS rilasciata dalla Camera di Commercio in corso di validità; se non si è in possesso di un dispositivo CNS sarà possibile il rilascio allo sportello di un dispositivo di Firma digitale in abbinamento alla Firma remota al costo di euro 40,10 (smart-card) oppure di euro 85,10 (Token Usb) e di euro 10,00 per la Firma remota; • un documento originale d'identità ovvero di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità (Carta d'identità, Passaporto, Patente di guida, ecc); • permesso di soggiorno in corso di validità (solo per cittadini extracomunitari); • codice fiscale; • indirizzo di posta elettronica (non PEC) necessaria per tutte le comunicazioni provenienti dall'Ente Certificatore; • uno smartphone con rispettivo numero di cellulare (necessario durante la successiva fase di attivazione e sempre indispensabile, come strumento di autenticazione, nel momento dell'apposizione della firma).
ULTERIORI INFORMAZIONI	<p>Sito web della CCIAA della Romagna: https://www.romagna.camcom.it/identita-digitale-spide-cns-firma-digitale-e-remota/firma-digitale-remota/index.htm?ID_D=168</p>
INFO	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (<i>Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimioromagna.it</i>) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti.</p>

OGGETTO: **REGIONE EMILIA ROMAGNA**
BANDO PER CREDITI D'IMPOSTA ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DELLA
MONTAGNA
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 2 DICEMBRE 2019

OGGETTO	Con la delibera di Giunta Regionale n. 1520 del 16.09. 2019, la Regione Emilia-Romagna ha inteso sostenere le attività economiche presenti nei territori montani , svolte nella forma di impresa e nella forma libero/professionale, al fine di promuovere il benessere socio-economico e la competitività del sistema territoriale locale
BENEFICIARI	Sono beneficiarie imprese di qualsiasi dimensione e di qualsiasi settore economico, liberi professionisti e lavoratori autonomi in forma singola o associata che hanno presentato la dichiarazione Irap per il periodo di imposta 2017. Le imprese costituite dal 1° gennaio 2018 che nel periodo di imposta 2017 non erano considerati soggetti passivi dell'imposta regionale Irap. Tutti i soggetti devono operare nelle aree che riportiamo di seguito.
TERRITORI INTERESSATI NELLA PROVINCIA DI FORLÌ CESENA	<ul style="list-style-type: none"> • BAGNO DI ROMAGNA • GALEATA • MERCATO SARACENO • PORTICO E SAN BENEDETTO • ROCCA SAN CASCIANO • SANTA SOFIA • SARSINA • SOGLIANO AL RUBICONE • TREDOZIO • VERGHERETO
TERRITORI INTERESSATI NELLA PROVINCIA DI RIMINI	<ul style="list-style-type: none"> • CASTELDELICI • MAIOLO • NOVAFELTRIA • PENNABILLI • SAN LEO • SANT'AGATA FELTRIA • TALAMELLO
TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO	Il contributo previsto dal bando è concesso nella forma di credito di imposta da utilizzare per la riduzione della somma dovuta a titolo di IRAP totale lorda dovuta alla Regione Emilia-Romagna con riferimento agli anni 2019, 2020 e 2021.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	La domanda di contributo può essere presentata: <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di imprese, dal legale rappresentante dell'impresa o del soggetto aggregato; • nel caso di liberi professionisti e lavoratori autonomi che

	<p>esercitano l'attività in forma singola o aggregata (studi associati), dal singolo professionista o lavoratore autonomo e/o dal rappresentante legale del soggetto aggregato.</p> <p>Entro il 2 dicembre 2019.</p>
<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	Legge Regione Emilia-Romagna n° 18/2019, art. 7
<i>INFO</i>	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (<i>Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it</i>) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.

OGGETTO: **SIMEST**
FINANZIAMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE IN PAESI EXTRA
UE

OGGETTO	<p>Sace Simest è la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, specializzata nel sostegno alle imprese italiane, in particolare le PMI, che vogliono crescere nel mercato globale.</p> <p>L'obiettivo fissato dal nuovo Piano Industriale per il triennio 2019-2021, dovrà essere raggiunto attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un miglioramento della capacità di intervento di SACE SIMEST sulle operazioni strategiche per il Sistema Paese; • una proposta commerciale sempre più digitale, semplificata e innovativa per rispondere maggiormente alle esigenze delle Pmi; • un rafforzamento del modello di servizio dedicato alle Pmi che consenta una maggiore penetrazione commerciale e iniziative di promozione e diffusione della cultura all'esportazione.
FINANZIAMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	<ol style="list-style-type: none"> 1. partecipazione a fiere, mostre e missioni di sistema; 2. studi di prefattibilità e fattibilità 3. programmi di inserimento nei mercati extra ue 4. programmi di assistenza tecnica 5. temporary export manager 6. e-commerce
INFO	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (<i>Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimromagna.it</i>) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.</p>

OGGETTO: **RATING DI LEGALITÀ**
VANTAGGI NELLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI E
AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO

OGGETTO	Il Rating di Legalità promuove e garantisce principi di comportamento etico in ambito aziendale, attraverso l'assegnazione di un "riconoscimento" (le famose stellette) al quale vengono associati vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e di agevolazioni per l'accesso al credito bancario
COS'E' IL RATING DI LEGALITA'	Il Rating è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di Legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta. Su richiesta dell'impresa, infatti, l'Antitrust (AGCM) attribuisce un riconoscimento misurato in "stellette", al quale l'ordinamento ricollega vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l'accesso al credito bancario.
DESTINATARI	Possono richiedere l'attribuzione del Rating – compreso tra un punteggio base di una stellina, fino a un punteggio massimo di tre - le imprese (sia in forma individuale sia societaria) che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti: - sede operativa in Italia; - fatturato minimo di 2milioni di euro nell'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello della domanda; - iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni alla data della domanda.
UTILITA' DEL RATING	Il punteggio viene preso in considerazione dalle pubbliche amministrazioni in sede di predisposizione dei provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese (<u>da ultimo il bando Mise sui voucher innovation manager</u>), secondo le modalità stabilite nel Regolamento, prevedendo almeno uno dei seguenti sistemi di premialità per le imprese in possesso del Rating: a) preferenza in graduatoria; b) attribuzione di punteggio aggiuntivo; c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.
INFORMAZIONI RICHIESTE	Le informazioni da dichiarare non sono cambiate nel tempo. Si va dalla forma della impresa (individuale o collettiva) alla dichiarazione che nei confronti del titolare, del direttore tecnico e dei procuratori (se forniti di poteri decisionali/gestionali) non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, etc, che l'impresa non sia stata oggetto di sentenza di condanna e misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, di non essere destinataria di provvedimenti dell'Antitrust o della Commissione europea, etc.

<i>COSTI E DURATA</i>	La procedura non prevede costi e il Rating di Legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.
<i>PRESENTAZIONE DOMANDA SULLA NUOVA PIATTAFORMA DI WEB RATING</i>	<p>Grazie a una nuova piattaforma web sarà possibile compilare le domande su un form online, disponibile sul portale istituzionale dell'AGCM.</p> <p>Le aziende interessate a ottenere il Rating devono presentare la domanda utilizzando l'apposita piattaforma WebRating.</p> <p>A tal fine, l'impresa deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) registrarsi alla piattaforma; 2) una volta completata la registrazione, accedere al sistema; 3) procedere alla compilazione della domanda; 4) inviare la domanda, seguendo le relative istruzioni presenti sul sito www.agcm.it
<i>SOSPENSIONE E REVOCA DEL RATING</i>	<p>Questa nuova procedura di iscrizione via web non cambia la sostanza della disciplina e l'Autorità può disporre la sospensione o revoca del Rating, in relazione alla gravità dei fatti e all'acquisizione di maggiori informazioni relativamente agli stessi.</p> <p>L'impresa alla quale è stato attribuito il Rating rimane pertanto soggetta all'obbligo di comunicare all'Autorità ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e qualunque evento che incida sul possesso dei requisiti necessari per lo stesso Rating, tutte informazioni che potranno essere adesso comunicate tramite la nuova piattaforma.</p>
<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	Delibera AGCM 15.05. 2018 n° 27165.
<i>INFO</i>	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (<i>Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it</i>) è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la domanda.

OGGETTO: **LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI**
LEGGE DI BILANCIO 2016 D.L. 26/10/2019 N. 124 (COLLEGATO ALLA
LEGGE DI BILANCIO 2020)

Dall'1/1/2020 prenderà il via la cosiddetta "lotteria degli scontrini" che, con l'acquisto di beni e servizi presso commercianti al minuto e pubblici esercizi, consentirà di partecipare all'estrazione di premi messi in palio. L'iniziativa ha lo scopo di incentivare la richiesta degli scontrini fiscali da parte dei clienti, privati consumatori, con un conseguente aumento del gettito derivante dall'IVA e dalle imposte dirette.

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA LOTTERIA

Possono partecipare alla lotteria le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni e servizi quali privati consumatori: sono esclusi gli acquisti eseguiti nell'ambito dell'esercizio d'impresa, arte o professione.

Ai fini della partecipazione alle estrazioni è necessario che:

- l'acquisto sia eseguito presso esercenti che **trasmettono telematicamente i corrispettivi** all'Agenzia delle Entrate, in base all'art. 2 co. 1 del D.Lgs. 127/2015;
- il cliente comunichi all'esercente il proprio **codice identificativo**;
- l'esercente trasmetta telematicamente i dati dell'operazione, compreso il codice identificativo, all'**Agenzia delle Entrate** con strumenti che garantiscono la sicurezza e l'autenticità della trasmissione.

IL "CODICE LOTTERIA"

Il solo codice fiscale non sarà sufficiente al cliente per partecipare alla lotteria degli scontrini.

Il cliente, infatti, al momento dell'acquisto, dovrà **manifestare la volontà di partecipare alla lotteria** comunicando il suo **codice identificativo**, che rappresenta solo uno "**pseudonimo del codice fiscale**". Questo codice dovrà essere preventivamente richiesto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all'interno di un apposito portale *on line* ("portale della lotteria").

GLI ACQUISTI CON FATTURA

La partecipazione alla lotteria sarà consentita anche se l'acquisto è documentato da fattura, a condizione che:

- l'acquirente agisca in veste di privato consumatore;
- l'esercente sia un soggetto che effettua operazioni al dettaglio *ex art. 22 del DPR 633/72* e che trasmette in via telematica i dati dei corrispettivi.

In questi casi, tuttavia, sarà necessario che la fattura sia emessa in modalità elettronica ed inviata all'Agenzia delle Entrate con il Sistema di Interscambio (SDI) come previsto dall'art. 1 comma 541 della L. 232/2016.

PREMI ED ESENZIONE FISCALE

L'Agenzia delle Entrate o il Legislatore non hanno ancora fornito informazioni sui premi.

Le modalità tecniche delle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi in palio, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria nazionale degli scontrini

saranno definite con un futuro provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate.

Al fine di incentivare la partecipazione alla lotteria, tuttavia, è già stato stabilito che i premi assegnati con la lotteria saranno **esenti da imposte** e non concorreranno a formare il reddito del percipiente (art. 1 comma 540 ultimo periodo della L. 232/2016, inserito dall’art. 19 del DL 124/2019).

PAGAMENTI CON MEZZI ELETTRONICI

Per favorire la diffusione di **mezzi di pagamento tracciabili**, sono stati istituiti anche dei **premi speciali** a favore dei **clienti** ed a favore degli **esercenti** per le operazioni dove il pagamento del corrispettivo è eseguito con strumenti tracciabili.

Questi premi saranno attribuiti con estrazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie.

IL CASO PARTICOLARE DELLE FARMACIE

Fino al 30/6/2020 i registratori di cassa utilizzati dalle farmacie e dagli altri esercenti che inviano i dati al Sistema tessera sanitaria non possono trasmettere al “sistema lotteria” i dati di dettaglio delle operazioni effettuate, perché non sono ancora state individuate soluzioni tecniche idonee a rispettare il regolamento in materia di privacy.

Le operazioni eseguite presso questi esercenti (almeno) fino al 30/6/2020 non potranno consentire di “partecipare” alla lotteria degli scontrini (Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate n. 81 del 31/10/2019).

IL REGIME SANZIONATORIO

Allo scopo di rendere efficace la lotteria degli scontrini, è prevista una sanzione amministrativa da 100,00 euro a 500,00 euro, senza l’applicazione del cumulo giuridico, per gli esercenti che:

- rifiutano di acquisire il codice identificativo comunicato dal cliente ai fini della partecipazione alla lotteria;
- omettono di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle singole operazioni.

Esercenti privi dei registratori telematici

Una deroga all’applicazione delle sanzioni è prevista, fino al 30/6/2020, per gli esercenti che, pur essendo tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi, continuano a certificare le operazioni, temporaneamente, mediante scontrino o ricevuta fiscale (circ. Agenzia delle Entrate 29.6.2019 n. 15) per le motivazioni di origine straordinaria indicate nella citata circolare.

INVIO DEI DATI ED INFORMAZIONI TECNICHE SUI FILE

Ai fini della lotteria, i registratori telematici (o i Server RT) genereranno un *file* XML secondo il tracciato “Tipi Dati Documento Commerciale ai fini Lotteria” (come previsto dal documento allegato al provvedimento n. 739122 del 31/10/2019), contenente i soli documenti commerciali corredati dal codice lotteria dei clienti.

Il *file* così generato sarà trasmesso all’Agenzia delle Entrate con l’apposito servizio “lotteria/corrispettivi”, che sfrutta l’impianto già esistente per l’acquisizione dei corrispettivi telematici.

In caso di utilizzo di un Server RT, saranno effettuate tante trasmissioni quanti sono i punti cassa ad esso collegati.

Dati da trasmettere

Nell'ambito del *file* generato dal registratore telematico saranno trasmessi, in particolare:

- i dati identificativi del registratore;
- la denominazione del cedente o prestatore;
- l'identificativo progressivo, la data e l'ora del documento trasmesso;
- l'identificativo del punto cassa (in caso di utilizzo di un Server RT);
- l'importo del corrispettivo, distinguendo la quota pagata in contanti o con strumenti elettronici, nonché l'importo del corrispettivo non pagato;
- il codice lotteria del cliente.

Se sono stati **effettuati resi o annulli per i documenti commerciali** precedentemente trasmessi al "sistema lotteria", l'esercente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate anche tali operazioni.

Termini di invio dei dati

I *file* sono generati dal registratore "in maniera distribuita" nel corso della giornata e al momento della chiusura di cassa, mediante l'elaborazione dei dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo.

La **trasmissione può avvenire in un orario casuale**, nell'arco del giorno di emissione del documento commerciale e, comunque, entro il termine di 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione (previsto dall'art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015), per evitare concentrazioni degli invii negli orari di apertura e chiusura dei punti cassa.

Dimensioni del file

Il *file* dovrà contenere, di norma, 100 documenti (numero massimo consentito) ovvero raggiungere la dimensione di 60 KB (dimensione massima consentita), al fine di garantire un funzionamento efficiente del sistema.

La trasmissione di *file* con un numero di documenti inferiore alla soglia massima dovrebbe avvenire soltanto a fronte della chiusura di cassa giornaliera o di avvenimenti estemporanei (es. guasto).

Controlli

A seguito della trasmissione, il *file* sarà sottoposto ad una fase di verifica:

- se il *file* viene accolto senza segnalazioni, i dati vengono trasmessi all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e tutti i documenti in esso contenuti consentono di partecipare alla lotteria;
- se il *file* viene scartato, i documenti sono ritenuti non validi ai fini della lotteria;
- se il *file* viene accolto con segnalazioni inerenti a uno o più documenti, questi ultimi saranno esclusi dal processo di generazione dei biglietti ai fini della lotteria.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

**OGGETTO: DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
AVVISO “CONCILIAMO” – FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO DA 15.000 A 1.500.000 €**

L'Avviso finanzia progetti di **welfare aziendale** che consentano ai datori di lavoro di sviluppare azioni in favore dei propri lavoratori al fine di assecondare i loro bisogni e quelli delle loro famiglie.

A titolo esemplificativo l'All. 3 riporta alcune categorie di azioni cui è possibile riferire le proposte progettuali:

- **Flessibilità oraria e organizzativa:** Banca del tempo; Lavoro da remoto; Part time; Assunzioni a termine; Permessi e congedi aggiuntivi/migliorativi
- **Promozione e sostegno della natalità:** Incentivi economici alla natalità; Specifiche iniziative formative per assenze di lungo periodo
- **Interventi e servizi:** Servizi di supporto alla famiglia (es. creazione asili nido e/o scuole dell'infanzia aziendali; servizi di baby sitting; contributi per spese di istruzione dei figli; contributi economici per frequenza di centri diurni o residenziali per anziani; assegni per figli affetti da gravi patologie)
- **Tutela della salute:** forme aggiuntive di assistenza sanitaria
- **Care givers:** supporto, anche economico, per i lavoratori impegnati in attività di assistenza di familiari (anziani, disabili)
- **Time saving:** agevolazioni nella gestione delle incombenze quotidiane (maggior-domo aziendale, lavanderia e stireria aziendale, consegna farmaci, spesa, etc)
- **Mobilità:** introduzione a titolo gratuito di servizi di trasporto aziendale
- **Flexible benefit:** servizi e prestazioni per migliorare la qualità della vita (corsi di lingue, acquisto polizze sanitarie, etc.); promozione della salute e del benessere tramite specifici corsi formativi (corretta alimentazione, forma fisica, etc); ulteriori agevolazioni (ticket restaurant aggiuntivi, buoni acquisto, anche per generi alimentari, prestiti agevolati, microcredito, garanzie per mutui)
- **Piani di comunicazione** per informare i dipendenti in ordine ai piani del welfare aziendali e altre misure di conciliazione previste dalla normativa.

CHI PUO' PARTECIPARE

Possono presentare domanda:

- **le imprese** ai sensi dell'art. 2082 del c.c. e 2083 del c.c. aventi sede legale o operativa sul territorio nazionale;
- **i consorzi o i gruppi** di imprese ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;
- i soggetti di cui sopra costituiti in **ATI, ATS o Rete di impresa.**

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

I soggetti proponenti dovranno presentare apposita istanza in conformità a quanto previsto dall'art. 5 dell'Avviso, a pena di esclusione.

DURATA DEL PIANO

La durata delle azioni progettuali è fissata in **24 mesi** dalla data di avvio dell'attività.

FINANZIAMENTO PREVISTO

Il finanziamento e il cofinanziamento correlato varia in relazione alla dimensione dell'azienda proponente:

- **imprese fino a 10 dip.** e ricavi alla voce **A1 del conto economico uguali o inferiori a 2 milioni di euro**: richiesta finanziamento da **min. 15.000 a max 50.000 euro** con **cofinanziamento aziendale pari al 10%** del totale dell'importo richiesto;
- **imprese da 11 a 50 dip.** e ricavi **alla voce A1 del conto economico uguali o inferiori a 10 milioni di euro**: richiesta finanziamento da **min. 30.000 a max 100.000 euro** con **cofinanziamento aziendale pari al 15%** del totale dell'importo richiesto;
- **imprese da 51 a 250 dip.** e ricavi alla voce **A1 del conto economico uguali o inferiori a 50 milioni di euro**: richiesta finanziamento da **min. 100.000 a max 300.000 euro** con **cofinanziamento aziendale pari al 20%** del totale dell'importo richiesto;
- **imprese con più di 250 dip.** e ricavi alla voce **A1 del conto economico superiori a 50 milioni di euro**: richiesta finanziamento da **min. 250.000 a max 1.500.000 euro** con **cofinanziamento aziendale pari al 30%** del totale dell'importo richiesto.

COSTI AMMISSIBILI

Costi legati a:

- Progettazione (max 5%)
- Realizzazione (almeno 85%)
- Reportistica (max 5%)
- Costi amministrativi e generali (max 5%)

DELEGHE E PATERNARIATI

Le **deleghe a soggetti terzi** per l'espletamento di prestazioni specialistiche devono essere **esplicitate in fase progettuale** e l'affidamento adeguatamente descritto e motivato.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande , corredate di tutti gli **allegati richiesti**, devono pervenire via **PEC** all'indirizzo conciliamo@pec.governo.it , indicando nell'oggetto "**AC2019**" e la denominazione del **proponente**, entro le ore **12,00 del 18 dicembre 2019**.

Per ulteriori informazioni le aziende interessate possono fare riferimento a **SVILUPPO PMI SRL (tel. 0544/280280)**:

- **Dott.ssa Monica Morelli** mmorelli@sviluppopmi.com
- **Dott.ssa Valentina Balzano** vbalsano@sviluppopmi.com

OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI PER I LAVORATORI ITALIANI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA NEL NOSTRO PAESE

L'art. 16 del d.lgs. n. 147/2015 (*) - come modificato dal decreto-legge n. 34/2019, entrato in vigore l'1 maggio scorso e convertito in legge n. 58/2019 - prevede alcune agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori italiani che trasferiscono la residenza nel nostro Paese ("impatriati"). In particolare, possono beneficiarne le persone che, oltre a trasferire la residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 917/1986 (T.u.i.r.), soddisfino **contemporaneamente** le seguenti condizioni:

- 1) **non essere stati residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento** (a fronte dei cinque richiesti dalla normativa previgente);
- 2) si impegnino a **risiedere in Italia per almeno due anni**;
- 3) svolgano l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Per l'art. 2, comma 2, del T.u.i.r., si considerano **residenti in Italia** le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta – almeno 183 giorni l'anno (184 negli anni bisestili) –, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio ("*Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi*" - art. 43, 1° comma, del Codice civile) o la residenza ("*La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale*" - art. 43, 2° comma, del Codice civile), ai sensi del Codice civile.

Il lavoratore "impatriato" non deve essere necessariamente stato iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE): secondo quanto stabilito dal vigente comma 5-ter dell'art. 16 del d.lgs. n. 147/2015 (aggiunto dal d.l. n. 34/2019), infatti, "*I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi ...*".

Per l'Agenzia delle Entrate la ratio della norma è volta a valorizzare, per i soggetti che non risultano iscritti all'AIRE (o che lo siano da meno di due periodi di imposta), la possibilità di comprovare – comunque - il periodo di residenza all'estero sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni (risposta a interpello n. 497 del 25 novembre scorso, sotto riportata).

Il requisito dello **svolgimento di un'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano** è soddisfatto qualora, nel periodo di imposta, l'attività venga prestata in Italia in misura superiore a 183 giorni (inclusendo i giorni lavorativi, le ferie, le festività, i riposi settimanali e i giorni non lavorativi – Agenzia delle Entrate, circolare n. 17/E del 2017).

Per chi trasferirà la residenza in Italia dal 2020 in poi, il reddito di lavoro dipendente concorrerà alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 % del relativo ammontare (a fronte del 50% previsto dalla normativa previgente).

Tale **agevolazione sarà applicabile per** il periodo di imposta in cui avviene il trasferimento e nei quattro successivi (per un totale, quindi, di **cinque periodi di imposta**).

La percentuale dei redditi soggetti a imposizione è ulteriormente **ridotta al 10%** qualora il lavoratore trasferisca la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

I benefici fiscali si applicano per **ulteriori 5 periodi di imposta** se i lavoratori:

- a) hanno almeno 1 figlio minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo;
- b) diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

In entrambi i casi, **per i 5 anni di prolungamento dell'agevolazione, i redditi sono assoggettati a imposta per il cinquanta per cento del loro ammontare.**

Per i lavoratori che abbiano almeno **3 figli minorenni o a carico**, anche in affidio preadottivo, durante il periodo di prolungamento i redditi concorrono a formare l'imponibile per il **10%** del loro ammontare.

Per beneficiare dell'agevolazione **i lavoratori** in possesso dei necessari requisiti e titolari di reddito di lavoro dipendente **devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro** ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente:

- le generalità e il codice fiscale;
- l'indicazione della data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di assunzioni successive o più rapporti di lavoro dipendente);
- la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo;
- l'indicazione dell'attuale residenza in Italia;
- l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma della quale si chiede la fruizione;
- la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi fiscali previsti per il rientro dei ricercatori e docenti e dall'art. 24-bis del T.u.i.r.

La richiesta deve essere presentata all'attuale datore di lavoro anche in caso di seconda o ulteriore assunzione (rispetto a quella per cui il lavoratore è rientrato).

Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta, abbattendo il reddito imponibile del 70% – o, a seconda dei casi, nelle altre misure sopra indicate – **e in sede di conguaglio** mediante applicazione delle ritenute sull'imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile, al quale saranno commisurate le relative detrazioni. **Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi.** In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta.

(*) Art. 16 del d.lgs. n. 147/2015

1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
- b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

2. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui categorie vengono individuate tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi

ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più', conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.

4. Il comma 12-octies dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è abrogato. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per il regime agevolativo di cui al presente articolo.

5. All'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: «nati dopo il 1° gennaio 1969» sono abrogate.

5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

5-ter. I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.

5-quater. Per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis.

5-quinquies. Per i rapporti di cui al comma 5-quater, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.

Risposta n. 497

OGGETTO: Regime speciale per lavoratori impatriati - Mancata iscrizione all'AIRE - Articolo 16, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'*Istante* dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti per fruire dell'agevolazione di cui all'articolo 16, comma 2, del d.lgs. n. 147 del 2015 (regime dei "lavoratori impatriati") e, in particolare, dichiara che:

- è cittadino italiano in possesso di titolo di laurea;
- ha svolto continuativamente attività di lavoro dipendente in Norvegia nel periodo da luglio 2015 a gennaio 2018, ivi trasferendo la propria residenza, pur non cancellandosi dal registro anagrafico italiano;
- nel mese di marzo 2018 è rientrato in Italia ed ha iniziato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società ALFA. Ciò posto, l'*Istante* chiede chiarimenti in ordine alla possibilità e modalità di fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati, di cui all'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, in relazione alle modifiche normative apportate dall'articolo 5, comma 1,

del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34. In particolare, l'*Istante* chiede se, in base alle previsioni del comma 5-ter, del d.l. n. 34 del 2019, possa essere ammesso a fruire del regime speciale per i lavoratori impatriati anche in assenza del requisito dell'iscrizione all'AIRE.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene di essere in possesso dei requisiti richiesti per fruire del regime speciale per lavoratori impatriati ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall'articolo 5, del d.l. n. 34 del 2019 e, pertanto, intende assoggettare a tassazione, nella misura del 50 per cento, il proprio reddito da lavoro dipendente a decorrere dal primo anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia, e per i quattro periodi di imposta successivi.

In particolare, l'*Istante*, pur non essendosi iscritto all'AIRE, ritiene di poter provare di essere stato residente all'estero dal periodo d'imposta 2015 e sino alla data di rientro (marzo 2018), in base alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni sottoscritta tra Italia e Norvegia.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ha introdotto il "regime speciale per lavoratori impatriati". La citata disposizione è stata oggetto di modifiche normative, operate dall'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in vigore dal 1° maggio 2019, e convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che trovano applicazione, ai sensi del comma 2 del citato articolo 5 del d.l. n. 34 del 2019, *"a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto"* e, pertanto, sono rivolte ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2020.

Nell'ipotesi di trasferimento della residenza fiscale in Italia entro il periodo d'imposta 2019 (ovvero entro il 2 luglio 2019), occorre far riferimento all'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015, nella formulazione vigente fino al 30 aprile 2019, secondo cui al verificarsi delle condizioni richieste, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento.

Trattasi di un'agevolazione temporanea, applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo d'imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'art. 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi (cfr. articolo 16, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015). Ne consegue che l'applicazione dell'agevolazione deve essere uniforme per l'intero arco temporale dei cinque anni previsti dalla normativa.

Per accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati, al norma in esame presuppone, inoltre, che il soggetto non sia residente in Italia per un periodo minimo precedente all'impatrio e si impegni a permanervi per almeno due anni a pena di decadenza dell'agevolazione (cfr. articolo 3, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2016, recante "Disposizioni di attuazione del regime speciale per lavoratori impatriati, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147").

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Le condizioni appena indicate sono fra loro alternative, pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.

Si osserva che il comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 non indica espressamente un periodo minimo di residenza estera, come, invece, previsto per i

soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 16.

A tale proposito, come chiarito con la risoluzione n. 51/E del 7 luglio 2018, considerato che il comma 2 prevede un periodo minimo di lavoro all'estero di due anni, si ritiene che per i predetti soggetti, la residenza all'estero per almeno due periodi d'imposta costituisce il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l'accesso al regime agevolativo.

Con riferimento, infine, al requisito della residenza estera si evidenzia che, qualora il periodo di iscrizione all'AIRE risulti insufficiente o detta iscrizione non risulti affatto, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 5-ter inserito nell'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015, secondo cui: *"I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al, comma 1, lettera a). Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo"*.

La *ratio* di tale norma è volta a valorizzare, per i soggetti che non risultano iscritti all'AIRE (o che vi risultano iscritti per un periodo inferiore a quello richiesto dal comma 1 dell'articolo 16), la possibilità di comprovare il periodo di residenza

all'estero sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

A tal fine, si ritiene che la richiamata disposizione trovi applicazione non solo per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2020, ma anche per i contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia entro il periodo di imposta 2019.

Con riferimento al caso di specie, laddove l'Istante sia in grado di comprovare la residenza estera per gli anni di imposta 2016 e 2017 e sempreché risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti richiesti dalla disciplina *de qua* potrà beneficiare dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 - come modificato dall'articolo 5 del d.l. n. 34 del 2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 - a decorrere dall'anno di imposta 2018.

Resta fermo che la verifica della sussistenza dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale di un soggetto riguarda elementi di fatto che, come precisato con circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, non possono essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)

OGGETTO: **LIBERALITÀ EROGATE IN NATURA**
ESCLUSIONE DAL REDDITO DI LAVORO E FAC-SIMILE DI
COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI

Con l'avvicinarsi della festività di Natale e della fine del 2019 si ritiene utile e opportuno rammentare quanto segue.

L'art. 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, **esclude dalla formazione del reddito di lavoro il valore ^(*) dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d'imposta (1 gennaio-31 dicembre), a € 258,23**; qualora il predetto valore fosse infatti maggiore, sarebbe interamente soggetto a imposte e contributi.

L'esclusione dal reddito della liberalità erogata "sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi" opera anche se viene attribuita a un solo dipendente; non è più richiesto che venga concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti (circolare 59/E del 22 ottobre 2008 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 27/2008).

Qui sotto sono riportati due fac-simili che le aziende potranno utilizzare per informare, rispettivamente, tutti i dipendenti (fac-simile 1) o solo uno/alcuni di essi (fac-simile 2) della liberalità di cui si tratta.

Fac-simile 1

COMUNICAZIONE

La scrivente Direzione aziendale è lieta di informare che, entro il prossimo ____ (per es. 20) dicembre, a ogni dipendente in servizio dal _____ al _____ (per es. dall'1 gennaio 2019 al 20 dicembre 2019) **OVVERO in servizio alla data del ____ (per es. 20) dicembre 2019**, verranno ceduti e consegnati dei buoni _____ (per es. **BUONI SPESA, BENZINA**), utilizzabili presso _____, per un valore complessivo pari a _____ euro netti.

In base alle vigenti disposizioni di legge, l'intero importo dei citati buoni è escluso dalla formazione del reddito di lavoro e, di conseguenza, non aumenterà la base imponibile IRPEF.

Società _____

(*) "Per valore (...) si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore" (art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986)."

Fac-simile 2

Luogo e data

Preg.mo Sig./Preg.ma Sig.ra _____

Raccomandata a mano

OGGETTO: COMUNICAZIONE AZIENDALE.

Preg.mo Sig./Preg.ma Sig.ra _____,

la scrivente Direzione aziendale è lieta di informarLa che, entro il prossimo ____ (*per es. 20*) dicembre, Le verranno ceduti e consegnati dei buoni _____ (*per es. BUONI SPESA, BENZINA*), utilizzabili presso _____, per un valore complessivo pari a _____ euro netti.

In base alle vigenti disposizioni di legge, l'intero importo dei citati buoni è escluso dalla formazione del reddito di lavoro e, di conseguenza, non aumenterà la base imponibile IRPEF.

Distinti saluti.

Società _____

Per ricevuta

Sig./Sig.ra _____

OGGETTO: **ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS**
ISTRUZIONI DELL'ISTITUTO DI PREVIDENZA SULL'AMPLIAMENTO
DELLE TUTELE IN CASO DI MALATTIA, DEGENZA OSPEDALIERA,
CONGEDO DI MATERNITÀ/PARENTALE

Al fine di ampliare le tutele riconosciute ai soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS (ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995) e non titolari di pensione, il d.l. n. 101/2019 – recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”, entrato in vigore il 5 settembre scorso e convertito, con modificazioni, in legge 2 novembre 2019, n. 128 – ha previsto (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 22/2019) che, per gli stessi:

- 1) l'indennità giornaliera di malattia, di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e quello parentale (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 12/2013, API INDUSTRIA NOTIZIE n. 1/2008, n. 5, 13 e 26 del 2007) spettano a condizione che, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o del periodo indennizzabile, nei loro confronti risulti attribuita almeno **una mensilità – non più tre** come richiesto fino al 4 settembre 2019 – della contribuzione dovuta alla stessa Gestione separata;
- 2) la misura dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 %, con conseguente aggiornamento (anche) dell'importo dell'indennità giornaliera di malattia. In particolare:
 - l'indennità per degenza ospedaliera è pari al 16%, al 24% o al 32% (le aliquote previgenti erano, rispettivamente, dell'8, 12 e 16 %) dell'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell'anno di inizio della degenza, a seconda della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero: da uno a quattro mesi di contributi, il 16%; da cinque a otto mesi di contributi, il 24%; da nove a dodici mesi di contributi, il 32%;
 - l'indennità di malattia è pari, invece, all'8%, al 12% o al 16% (le aliquote previgenti erano, rispettivamente, del 4, 6 e 8 %) dell'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell'anno di inizio della malattia, a seconda della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti la stessa: da uno a quattro mesi di contributi, l'8%; da cinque a otto mesi di contributi, il 12%; da nove a dodici mesi di contributi, il 16%.

Con la seguente circolare n. 141 del 19 novembre scorso, l'INPS ha quindi illustrato le citate novità normative e rinviato, per quanto non diversamente specificato, alle istruzioni già fornite in materia con la circolare n. 77/2013 (riportata su CONFIMI RAVENNA NEWS n. 12/2013).

Lavoratori interessati

La tutela previdenziale della malattia è stata progressivamente estesa nel corso del tempo - attraverso provvedimenti normativi e indicazioni ministeriali (cfr. la citata circolare n. 77/2013) - a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata, di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.

L'espressione letterale della menzionata disposizione normativa fa ritenere che le modifiche introdotte riguardino appunto tutte le categorie di lavoratori iscritti alla predetta gestione con aliquota contributiva piena.

Eventi rientranti nell'ambito di applicazione della norma

L'art. 16 del d.l. n. 101/2019 stabilisce che la norma entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi dal **5 settembre 2019**. Pertanto, gli eventi di

malattia e le degenze ospedaliere iniziate precedentemente – anche se ancora in corso alla citata data del 5 settembre 2019 – ricadono nell’ambito di applicazione della previgente normativa.

Requisiti reddituali e contributivi

La disposizione normativa in commento modifica il requisito contributivo richiesto ai lavoratori per accedere alle tutele in argomento (precedentemente fissato in 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia) mentre conferma quello reddituale.

Pertanto le indennità di malattia e di degenza ospedaliera, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 5 settembre 2019, vengono riconosciuti se:

- nei 12 mesi precedenti l’evento risulti attribuito, cioè accreditato, almeno 1 mese di contribuzione nella Gestione separata;
- nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale, assoggettato a contributo, presso la Gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, valido per lo stesso anno.

Misura delle prestazioni

A) Degenza ospedaliera (*art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - D.M. 12 gennaio 2001*)

A seguito dell’entrata in vigore della norma in esame, la misura dell’indennità di degenza ospedaliera di cui al D.M. 12 gennaio 2001 è aumentata del 100%. Di conseguenza, sono state ricalcolate le percentuali da applicare, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero, sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della citata legge n. 335/1995, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio la degenza. Pertanto, per le degenze iniziate a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità, calcolata su 280,94 euro, corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

- 44,95 euro (16%), in caso di accrediti contributivi da 1 a 4 mesi;
- 67,43 euro (24%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
- 89,90 euro (32%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

B) Indennità di malattia (*art. 1, comma 788, della legge n. 296/2006 – art. 24, comma 26, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011*)

La misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Con l’entrata in vigore del decreto-legge n. 101/2019 anche l’indennità di malattia viene quindi raddoppiata. Anche in tal caso dunque sono state ricalcolate.

Di conseguenza, per gli eventi di malattia iniziati a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità viene calcolata su 280,94 euro e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

- 22,48 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- 33,71 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;

- 44,95 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

C) Indennità di malattia (*art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017*)

I periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative inaggravanti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100% vengono equiparati alla degenza ospedaliera (circolare n. 139/2017). Pertanto, anche in tali casi, agli eventi intervenuti a decorrere dalla data del 5 settembre 2019, si applicano le nuove disposizioni, sia con riguardo ai requisiti contributivi richiesti sia alle percentuali da applicare per il calcolo dell'indennità.

Si ribadisce che alle degenze ospedaliere e agli eventi di malattia (compresa quella di cui all'art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017) iniziati precedentemente e ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma si continuano ad applicare le previgenti disposizioni legislative di cui al D.M. 12 gennaio 2001.

OGGETTO: LAVORATORI IN MALATTIA E DECORRENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INDENNITÀ NASPI CHIARIMENTI INPS

Con riferimento alla decorrenza del termine e alla sua sospensione per la presentazione della domanda di indennità NASpI (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 7 e n. 16 del 2015) nel caso di evento di malattia insorto prima o dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, l'INPS, con il messaggio n. 4211 del 18 novembre scorso, ha precisato che ritiene necessario tenere conto della diversa disciplina della malattia e della indennizzabilità della stessa a seconda del contratto sottostante al rapporto di lavoro.

Infatti, per determinate categorie di lavoratori dipendenti (per es., i lavoratori a tempo indeterminato), la tutela previdenziale della malattia viene riconosciuta anche oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro, comportando con ciò l'erogazione della correlata prestazione economica.

Posto quanto sopra, per quanto concerne la sospensione della decorrenza del termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI l'INPS fa presente quanto segue.

A conferma e a integrazione di quanto già precisato al paragrafo 2.6.a.2 della circolare n. 94 del 2015 (riportata su CONFIMI RAVENNA NEWS n. 10/2015), nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell'INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell'INAIL insorto dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

Analogamente, laddove la malattia comune indennizzabile da parte dell'INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell'INAIL insorga durante il rapporto di lavoro e si protragga oltre la cessazione dello stesso, il termine per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla fine dell'evento di malattia/infortunio.

Al riguardo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione n. 27167 del 23 dicembre 2009 e Cassazione n. 17163 del 10 agosto 2011) si è espressa affermando che la cessazione del rapporto di lavoro intanto rileva per la decorrenza del termine di decadenza in quanto comporta la cessazione dei mezzi di sussistenza del lavoratore; laddove invece la copertura del bisogno derivi dal sistema previdenziale, il riconoscimento in capo al lavoratore disoccupato di altre prestazioni di natura previdenziale preclude la decorrenza del termine di decadenza stesso; la Corte, inoltre, afferma che il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall'art. 129, comma 5, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, per la presentazione della domanda di ammissione al pagamento dell'indennità di disoccupazione non decorre durante il periodo di malattia per il quale il disoccupato abbia titolo ad altre prestazioni economiche di natura previdenziale.

Nel caso, invece, in cui non sia normativamente prevista, per la specifica categoria di lavoratore subordinato, la tutela della malattia oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro (per es., lavoratori a tempo determinato del settore commercio), il termine di presentazione della domanda di NASpI non può essere sospeso e pertanto decorre secondo le regole ordinarie.

Al riguardo, la Corte di Cassazione - sezione lavoro con la sentenza n. 17404 del 29 agosto 2016 si è espressa in relazione alla decorrenza del termine di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione nel caso di evento di malattia non indennizzabile insorta dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Nella citata pronuncia la Corte ha precisato che “[...] *la decadenza consiste nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell’interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge [...]: essa pertanto non può essere impedita da una situazione di fatto di mera difficoltà, essendo invece necessario un impedimento assoluto imputabile a causa ineluttabile. [...]*”.

Tanto premesso, nell’ipotesi in cui l’evento di malattia non è indennizzato/indennizzabile, il termine di sessantotto giorni, previsto a pena di decadenza per la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione, non è sospeso, ma decorre secondo le regole ordinarie.

OGGETTO: **RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE PER I DEBITI CONTRIBUTIVI – TERMINI PER L’ESERCIZIO DELLE AZIONI ESPERITE DAL LAVORATORE E DAGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA**

In ordine al termine entro cui è possibile far valere la responsabilità solidale del committente per debiti contributivi (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 9/2018 e n. 7/2017; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 1/2015, n. 24/2014, n. 18 e n. 7 del 2013; API INDUSTRIA NOTIZIE n. 21, n. 19, n. 18, n. 16, n. 9 e n. 8 del 2012), alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 9943 del 19 novembre scorso, ha fornito i seguenti chiarimenti.

L’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 sancisce il principio della responsabilità solidale del committente di un appalto di opere o servizi per i crediti retributivi e contributivi vantati dal lavoratore dipendente verso il proprio datore di lavoro/appaltatore, stabilendo che *“in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”*.

La *ratio* della norma è quella di garantire il pagamento del corrispettivo e degli oneri previdenziali dovuti, consentendo al lavoratore e agli Istituti previdenziali di esperire azione diretta nei confronti di un soggetto terzo, il committente, che di fatto ha beneficiato della prestazione lavorativa nell’ambito della quale tali crediti sono maturati.

In relazione al regime di responsabilità solidale, occorre distinguere i crediti retributivi dei lavoratori dai crediti contributivi degli Istituti previdenziali, al fine di individuare i termini per l’esercizio delle relative azioni.

Al riguardo, la Cassazione ha recentemente affermato che il regime decadenziale dei due anni previsto dall’art. 29, comma 2, trova applicazione esclusivamente all’azione esperita dal lavoratore. La Suprema Corte, argomenta partendo dalla considerazione, consolidata in giurisprudenza, secondo cui il rapporto di lavoro e il rapporto previdenziale, per quanto connessi, **sono tra loro distinti**, atteso che l’obbligazione contributiva, facente capo all’INPS, a differenza di quella retributiva, deriva dalla legge, ha natura pubblicistica e risulta pertanto indisponibile.

La Corte di Cassazione, inoltre, evidenzia come l’oggetto dell’obbligazione contributiva coincida con il *“minimale contributivo strutturato dalla legge in modo imperativo”*, ritenendo pertanto che l’applicazione estensiva del termine decadenziale dell’art. 29, comma 2, porterebbe a un effetto contrario rispetto a tale assetto normativo ovvero alla possibilità che *“alla corresponsione di una retribuzione a seguito dell’azione tempestivamente proposta dal lavoratore, non possa seguire il soddisfacimento anche dell’obbligo contributivo solo perché l’ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto”*, con conseguente vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, il citato art. 29 ha voluto potenziare. (cfr. sent. n. 18004 del 04.07.2019, n. 22110 del 04.07.2019, n. 8662 del 28.03.2019 e n. 13650 del 21.05.2019).

Sulla base di tali argomentazioni, quindi, la Suprema Corte ha affermato il principio in virtù del quale il termine decadenziale di due anni previsto dall’art. 29, comma 2, riguarda esclusivamente l’esercizio dell’azione nei confronti del responsabile solidale da parte del lavoratore, per il soddisfacimento dei crediti retributivi e non è applicabile, invece, all’azione promossa dagli Enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva. Quest’ultima risulta soggetta, dunque, alla sola

prescrizione (di regola quinquennale o, per alcuni, determinati contributi, e nei soli casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, decennale) prevista dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, che così dispone:

«Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.»

**OGGETTO: RIPOSI GIORNALIERI PER L'ALLATTAMENTO
FRUIZIONE IN CASO DI PADRE LAVORATORE DIPENDENTE E MADRE
LAVORATRICE AUTONOMA**

Con sentenza n. 22177 del 12 settembre 2018, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui l'utilizzo da parte del padre lavoratore dipendente dei riposi giornalieri per l'allattamento - previsti dall'art. 40 del d.lgs. n. 151/2001 ^(*) (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 20/2011) - non è alternativo alla fruizione dell'indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma, spettante per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi a quella effettiva (art. 68 del d.lgs. n. 151/2001).

Tale sentenza chiarisce infatti che potendo «*entrambi i genitori lavorare subito dopo l'evento della maternità – risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa; consentendo perciò a essi di decidere le modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si tratta, salvo i soli limiti temporali previsti dalla normativa*».

Al fine di recepire il principio sopra enunciato, con la circolare n. 140 del 18 novembre scorso l'INPS ha fornito le seguenti istruzioni:

- 1) nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma, il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 151/2001 dalla nascita o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell'indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma. Sono pertanto da intendersi superate le indicazioni fornite al punto 2), 4° capoverso, della circolare n. 8/2003 ^(**), secondo le quali il padre avrebbe potuto fruire dei riposi solamente dal giorno successivo a quello finale del periodo di trattamento economico spettante alla madre;
- 2) permangono, invece, le indicazioni sotto riportate, fornite dalla predetta circolare n. 8/2003 in materia di incompatibilità:
 - il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale (se richiesto dall'interessata, e per un massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino/un anno dall'ingresso del minore in famiglia - art.69 d.lgs. n. 151/2001);
 - in caso di parto plurimo, il padre lavoratore dipendente non ha diritto alle ore di riposo aggiuntive;
- 3) quanto sopra indicato si applica anche alle domande di riposi giornalieri del padre pervenute e non ancora definite dall'Istituto di previdenza e, a richiesta dell'interessato, anche agli eventi pregressi per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

^(*) “**Art. 40. Riposi giornalieri del padre**

1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:

- a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- d) in caso di morte o di grave infermità della madre.”

^(**) “Se la madre è **lavoratrice autonoma** (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista), il padre può fruire dei riposi dal giorno successivo a quello finale del periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto e sempre che la madre (qualora si tratti di commerciante, artigiana, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola) non abbia chiesto di fruire ininterrottamente, dopo il suddetto periodo, del congedo parentale, durante il quale, come sopra detto, è precluso al padre il godimento dei riposi giornalieri.”

OGGETTO: **TFR - INDICE DI RIVALUTAZIONE DI OTTOBRE 2019**

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **ottobre 2019** pari a **102,4** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal **15 ottobre 2019** al **14 novembre 2019** la percentuale di *rivalutazione* da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a **1,4703720%**.

L'indice dei prezzi al consumo relativo novembre 2019 sarà reso noto dall'Istat dopo il 16 dicembre p.v.